ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 86

Poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione

(Poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione). L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche. Gli amministratori dell'ente locale dissestato ed il segretario sono tenuti a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche' il personale necessario. L'organo straordinario di liquidazione ha ogni potere di organizzazione, nonche' di dotarsi, per le esigenze minime indispensabili, di attrezzature che, al termine dell'attivita' di risanamento, sono acquisite al patrimonio dell'ente locale.

Versione in vigore dal 12 luglio 1996, non più in vigore dal 25 ottobre 1997 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
Estremi	Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
Capo	VII — Risanamento finanziario
Sezione	II — Attività dell'organo straordinario di liquidazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-77-1995/art-86-poteri-organizzatori-dell-organo-straordinario-di-liquidazione/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it